

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

#### Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 luglio 1963, n. 930, che disciplina una attività tipica della produzione agricola — quella vitivinicola — ha senza dubbio dato un impulso notevole alla ripresa di un settore che per lunghi anni era stato alla mercè di mistificatori e di speculatori di pochi scrupoli.

Ma tale spinta, della quale si avvertono i benefici effetti tenderà a esaurirsi o comunque a non sviluppare tutto il suo potenziale influsso a favore particolarmente della produzione agricola senza disposizioni collaterali che consentano alla produzione agricola stessa (anche nelle sue articolazioni imprenditoriali medie e piccole) l'approntamento di un prodotto di pregio.

E in questa ottica, in attesa di un aggiornamento globale della legislazione sul credito agrario, (pur necessario a seguito delle trasformazioni intervenute negli ultimi decenni), ci permettiamo di proporre il presente disegno di legge, che ha lo scopo di age-

volare, a vantaggio dei produttori agricoli, l'operazione di invecchiamento dei vini che abbiano tale vocazione.

Allo stato attuale della legislazione è infatti controversa la possibilità di applicare all'invecchiamento le agevolazioni previste. La legge 5 luglio 1928, n. 1760, anche se tuttora validamente operante, prevede fra le varie operazioni di credito agrario di esercizio solo prestiti per la manipolazione, trasformazione ed utilizzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci con scadenza all'epoca della compiuta manipolazione, trasformazione ed utilizzazione ma senza precisare se detti prestiti possono essere concessi anche per l'invecchiamento dei vini.

L'agricoltore — singolo od associato — che, sulla base di quanto dispone il disciplinare di produzione, intenda quindi invecchiare una parte del vino per immettere sul mercato un prodotto di alta qualità, attualmente ricorre in genere al credito ordinario — con

la conseguenza di costi elevatissimi e comunque tali da assorbire interamente l'utile della operazione d'invecchiamento — o deve rinunciare alla giusta remunerazione del suo lavoro di produttore, aprendo la possibilità di lucro a favore di terzi che in genere operano al di fuori e senza rischi connessi ai processi di produzione agricola.

E questo, si badi bene, per tutta la produzione più pregiata.

Al commerciante od all'industriale pertanto che abbia a disposizione (e per le dimensioni aziendali e per l'attività svolta) i mezzi finanziari occorrenti, va, di fatto, il beneficio di un processo di valorizzazione del prodotto — l'invecchiamento — che è e deve essere invece orientato in funzione di una ripresa del mondo agricolo.

Questo è il senso del presente disegno di legge che, se approvato, chiarirà uno dei dubbi interpretativi (quello della inserzione o meno della tecnica dell'invecchiamento nelle operazioni di credito agrario di esercizio) che lascia perplessi gli istituti di credito.

Il disegno di legge che si richiama alla legge n. 1760 del 1928 più volte citata, prevede l'integrazione dell'articolo 2 della medesima legge, ponendo tra le operazioni di credito agrario ivi enumerate i finanziamenti in parola. Nel primo comma sono indicati i limiti soggettivi ed oggettivi delle operazioni. Si è inteso limitare il campo di applicazione

della norma nei confronti dei soli produttori vinicoli inclusi nelle zone a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, in quanto si è ritenuto non tanto di favorire una determinata categoria di imprenditori agricoli, ma piuttosto di selezionare quei prodotti con chiara vocazione all'invecchiamento: il riferimento tecnico è dato dai disciplinari di produzione che sono alla base della legislazione sulla produzione vitivinicola.

Nel secondo comma è stabilita la durata dei prestiti in base ai disciplinari di produzione e comunque in un periodo di tempo non superiore a 5 anni.

Il secondo comma prevede anche l'estensione ai prestiti in parola del privilegio legale di cui all'articolo 8 della citata legge numero 1760 e l'estensione alle operazioni di tutte le agevolazioni e facilitazioni contemplate per le operazioni di credito agrario.

Il privilegio legale sul prodotto oggetto del finanziamento riveste particolare importanza nell'economia dell'operazione, poichè elimina la necessità di garanzie personali (che, ove il privilegio medesimo non vi fosse, si renderebbero necessarie) di difficile acquisizione, data la entità unitaria dei finanziamenti medesimi in relazione alla natura delle operazioni, o reali (pegno sul prodotto), data la impossibilità tecnica dello spossessamento che è il cardine di tale garanzia.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di agricoltori, singoli od associati in cooperativa od in altra forma, per la conservazione del vino dagli stessi prodotto nelle zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e destinato all'invecchiamento in conformità del relativo disciplinare di produzione.

I prestiti di cui alla presente legge, che avranno scadenza al termine del periodo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione, e comunque di durata massima di anni 5, sono equiparati ad ogni effetto ai prestiti agrari di esercizio indicati all'articolo 2 e seguenti della legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e sono assistiti dal privilegio legale sui prodotti oggetto dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 e da ogni altra facilitazione richiamata dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.